

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

**RC PATRIMONIALE**



*Enti committenti*

**Comune di Bagnolo in Piano**

**Cadelbosco di Sopra**

**Comune di Castelnovo di Sotto**

**Unione Terra di Mezzo**

**SCHEDA DI COPERTURA  
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO**

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Contraente/assicurato	<b>Comune di Bagnolo in Piano</b> Piazza Garibaldi, 4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) CF – PIVA 00441280351	
Attività dichiarata	Ente locale	
Sezioni di garanzia operanti	<input type="checkbox"/> 1	Responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione
	<input type="checkbox"/> 2	Responsabilità civile professionale per le attività tecniche
Effetto	ore 24.00 del <b>31.12.2019</b>	
Scadenza	ore 24.00 del <b>30.06.2024</b> senza tacito rinnovo ed obbligo di disdetta	
Massimale	€ <b>1.500.000,00</b> per sinistro € <b>5.000.000,00</b> in aggregato e per corresponsabilità	
Retroattività	<b>illimitata</b>	
Postuma	<b>5 anni</b> dalla data di scadenza della presente polizza	
Franchigia	€ <b>5.000,00 per ogni sinistro</b>	
Limiti di indennizzo per sinistro relative alle condizioni aggiuntive RC professionale per le attività tecniche	<input type="checkbox"/> C	Perdite patrimoniali per inidoneità dell'opera € <b>1.000.000,00</b>
	<input type="checkbox"/> E	Danni alle opere € <b>1.000.000,00</b>
	<input type="checkbox"/> F	Danni a macchinari, attrezzature, materiali € <b>500.000,00</b>
Retribuzioni lorde	€ 680.000,00	
Tasso di regolazione	_____ promille	Premio lordo annuo € <input type="text"/>

**SCHEDA DI COPERTURA  
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA**

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Contraente/assicurato	<b>Comune di Cadelbosco di Sopra</b> Piazza Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) CF – PIVA 00441540358	
Attività dichiarata	Ente locale	
Sezioni di garanzia operanti	<input type="checkbox"/> <b>1</b> Responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione <input type="checkbox"/> <b>2</b> Responsabilità civile professionale per le attività tecniche	
Effetto	ore 24.00 del <b>31.12.2019</b>	
Scadenza	ore 24.00 del <b>30.06.2024</b> senza tacito rinnovo ed obbligo di disdetta	
Massimale	€ <b>1.500.000,00</b> per sinistro € <b>5.000.000,00</b> in aggregato e per corresponsabilità	
Retroattività	<b>illimitata</b>	
Postuma	<b>5 anni</b> dalla data di scadenza della presente polizza	
Franchigia	€ <b>5.000,00 per ogni sinistro</b>	
Limiti di indennizzo per sinistro relative alle condizioni aggiuntive RC professionale per le attività tecniche	<input type="checkbox"/> <b>C</b> Perdite patrimoniali per inidoneità dell'opera	€ <b>1.000.000,00</b>
	<input type="checkbox"/> <b>E</b> Danni alle opere	€ <b>1.000.000,00</b>
	<input type="checkbox"/> <b>F</b> Danni a macchinari, attrezzature, materiali	€ <b>500.000,00</b>
Retribuzioni lorde	€400.000,00	
Tasso di regolazione	_____ promille	Premio lordo annuo € <input type="text"/>

**SCHEMA DI COPERTURA  
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO**

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Contraente/assicurato	<b>Comune di Castelnuovo di Sotto</b> Piazza IV Novembre, 1 – 42024 Castelnuovo di Sotto (RE) CF – PIVA 00453840357	
Attività dichiarata	Ente locale	
Sezioni di garanzia operanti	<input type="checkbox"/> 1	Responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione
	<input type="checkbox"/> 2	Responsabilità civile professionale per le attività tecniche
Effetto	ore 24.00 del <b>30.06.2020</b>	
Scadenza	ore 24.00 del <b>30.06.2024</b> senza tacito rinnovo ed obbligo di disdetta	
Massimale	€ <b>1.500.000,00</b> per sinistro € <b>5.000.000,00</b> in aggregato e per corresponsabilità	
Retroattività	<b>illimitata</b>	
Postuma	<b>5 anni</b> dalla data di scadenza della presente polizza	
Franchigia	€ <b>5.000,00 per ogni sinistro</b>	
Limiti di indennizzo per sinistro relative alle condizioni aggiuntive RC professionale per le attività tecniche	<input type="checkbox"/> C	Perdite patrimoniali per inidoneità dell'opera € <b>1.000.000,00</b>
	<input type="checkbox"/> E	Danni alle opere € <b>1.000.000,00</b>
	<input type="checkbox"/> F	Danni a macchinari, attrezzature, materiali € <b>500.000,00</b>
Retribuzioni lorde	€340.000,00	
Tasso di regolazione	_____ promille	Premio lordo annuo € <input type="text"/>

**SCHEDA DI COPERTURA  
UNIONE TERRA DI MEZZO**

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Contraente/assicurato	<b>Unione Terra di Mezzo</b> Piazza Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) CF – PIVA 02408320352		
Attività dichiarata	Ente locale		
Sezioni di garanzia operanti	<input type="checkbox"/> 1	Responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione	
	<input type="checkbox"/> 2	Responsabilità civile professionale per le attività tecniche	
Effetto	ore 24.00 del <b>31.12.2019</b>		
Scadenza	ore 24.00 del <b>30.06.2024</b> senza tacito rinnovo ed obbligo di disdetta		
Massimale	€ <b>1.500.000,00</b> per sinistro € <b>5.000.000,00</b> in aggregato e per corresponsabilità		
Retroattività	<b>illimitata</b>		
Postuma	<b>5 anni</b> dalla data di scadenza della presente polizza		
Franchigia	€ <b>5.000,00 per ogni sinistro</b>		
Limiti di indennizzo per sinistro relative alle condizioni aggiuntive RC professionale per le attività tecniche	<input type="checkbox"/> C	Perdite patrimoniali per inidoneità dell'opera	€ <b>1.000.000,00</b>
	<input type="checkbox"/> E	Danni alle opere	€ <b>1.000.000,00</b>
	<input type="checkbox"/> F	Danni a macchinari, attrezzature, materiali	€ <b>500.000,00</b>
Retribuzioni lorde	€2.300.000,00		
Tasso di regolazione	_____ promille	Premio lordo annuo	€ <input type="text"/>

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicuratori:</b>	L'Impresa di Assicurazione
<b>Assicurato:</b>	l'Ente Contraente
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Beni:</b>	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
<b>Contraente:</b>	l'Ente indicato in scheda di copertura
<b>Danno:</b>	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Danni Corporali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Dipendente:</b>	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso (dipendenti amministrativi, dipendenti tecnici, dipendenti legali, amministratori, ecc).
<b>Dipendente Tecnico:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisporre e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica. Sono comprese nella definizione di dipendente tecnico a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti figure/attività: <ul style="list-style-type: none"><li>- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;</li><li>- verifica e validazione progetti;</li><li>- responsabile unico del procedimento e supporto al responsabile</li><li>- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione</li></ul>

- committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.lgs 81/2008 e successive modifiche d integrazioni
- certificatore energetico
- verificatore interno

<b>Dipendente Legale:</b>	qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RDL nr, 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
<b>Massimale:</b>	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	Ogni danno immateriale (intendendosi per tale danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
<b>Evento dannoso:</b>	Il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Responsabilità Civile:</b>	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. Cod. Civ. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

## **Responsabilità Amministrativa**

### **-Contabile**

La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

### **Retribuzioni Lorde e compensi:**

si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti lordi versati da Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. Parasubordinati), i compensi erogati ai lavoratori socialmente utili (L.S.U.), i compensi erogati ai lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.).

### **Richiesta di risarcimento:**

1) qualsiasi procedimento intentato contro l'Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;

2) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato con la quale questa persona fisica o giuridica intende imputare all'Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi evento dannoso specificato;

3) qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi evento dannoso specificato e commesso dall'Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avvenuto mediante:

- la notifica di citazione o di analogo atto processuale;
- la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
- qualsiasi inchiesta condotta nei confronti dell'Assicurato e riferita ad un evento dannoso non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei confronti della quale può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai precedenti punti 1-2-3

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

### **Sinistro:**

Il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione, nonché qualsiasi situazione a rischio notificata dall'Assicurato all'Assicuratore, suscettibile di dare luogo ad una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo.



**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

**Art. 3 - Pagamento del Premio**

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché i rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

**Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

**Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi sia venuto a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile;

- (d) instaurazione di un procedimento dal quale si possa presumere l'esistenza di un danno da cui possa scaturire una richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

#### **Art. 8 – Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto**

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

#### **Art. 9 – Durata e cessazione del contratto**

La presente ha inizio dalle ore 24.00 del **giorno indicato in scheda di polizza** e scadenza al **30.06.2024** con scadenze annuali poste al 30.06 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, notificando in tal senso all'Impresa aggiudicataria almeno 10 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale. Il Contraente ha facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con

preavviso di 3 (tre) mesi. La Società si impegna a concedere la proroga tecnica anche nei casi previsti al precedente art. 8 “Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto”.

#### **Art. 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.

#### **Art. 11 – Foro competente**

Foro e sede arbitrale competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

#### **Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 13 – Legittimazione**

La presente Polizza viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

#### **Art. 14 – Informazione sinistri**

Gli assicuratori si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

#### **Art. 15 – Interpretazione della polizza**

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

#### **Art. 16 – Gestione della polizza – corrispondente /coverholder**

Alla Società Studio Garulli Insurance Broker Srl è affidata la gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker . I sottoscrittori dei Lloyd’s conferiscono mandato alla Società \_\_\_\_\_ di seguito nominata Corrispondente /Coverholder dei Lloyd’s, di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l’incasso dei premi, pertanto ogni comunicazione effettuata al Corrispondente /Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata alla Società.

Il Contraente e il Corrispondente /Coverholder dei Lloyd’s si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà tramite il Broker incaricato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.lgs 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/06, il Broker ed il Corrispondente /Coverholder dei Lloyd’s sono autorizzati ad incassare i premi. Ai fini della notifica degli atti giudiziari si specifica che la sede legale della Società è la seguente \_\_\_\_\_.

#### **Art. 17 Clausole speciali**

##### **17.1 Clausola risolutiva espressa**

In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 8 e 9, della Legge n. 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l’appaltatore, il corrispondente dei Lloyd’s e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all’art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.8.2010 .

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

### **17.2 Clausola CONSIP**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

### **17.3 Clausola di raccordo**

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

### **Art. 17.4 Tracciabilità dei movimenti finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della L. 136/2010 e smi. La Società si impegna quindi a trasmettere tempestivamente all'Ente i contratti sottoscritti con i subcontraenti / coassicuratori a qualsiasi titolo interessati ai servizi nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamento saranno disposti sul conto corrente intestato alla Società tramite l'emissione di mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore. I soggetti autorizzati dall'Appaltatore al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo saranno indicati in fase di stipula del contratto. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi art. 3 comma 9 Bis della legge 136/2020, causa di risoluzione del contratto. La Società deve, e si impegna, a riportare negli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è avvenuta. La Società si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG).

**SEZIONE 1**  
**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'**  
**PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art. 18 – Oggetto dell'Assicurazione**

*A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi*

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

**Art. 19 – Estensioni di copertura operanti**

*A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi*

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

*B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale*

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

*C) Attività di rappresentanza*

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

*D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81*

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia

le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

**E) Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

**F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e GDPR**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende e le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate all'Ente e a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione degli obblighi di legge, e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

**G) Perdite patrimoniali per attività connessa all'affidamento di contratti pubblici di cui al Codice Appalti (D.lsg 18 aprile 2016 n. n. 50 e smi)**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per le attività di carattere amministrativo rientranti tra le funzioni istituzionale dell'Ente, con particolare riferimento a:

- 1) l'attività connessa all'espletamento di procedure di gara e di selezione del contraente, nonché di gestione del relativo contratto, a prescindere dal valore del medesimo;
- 2) la responsabilità dell'Assicurato per l'attività posta in essere nell'espletamento di procedure di gara e di selezione, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previsti dalla legislazione vigente, in tutte le fasi procedurali in cui tali funzioni vengono di fatto esercitate.

**H) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica. Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica. Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

**I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)**

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti -di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

**L) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge**

- Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
- La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo.

#### **Art. 20 – Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e di € 5.000.000,00 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella scheda di copertura indipendentemente dal numero dei dipendenti coinvolti. L'assicurazione è presta con l'applicazione di una franchigia fissa di € 5.000,00 per sinistro.

#### **Art. 21 – Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;

- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, l'assicurazione comprende pertanto le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi;
- l) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- m) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per Responsabilità amministrativa e/o Amministrativa Contabile, fatto salvo per quanto tenuto a rispondere, ai sensi di Legge, direttamente l'Ente Contraente.

**Art. 22 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -**

L'assicurazione vale per le denunce presentate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione indipendentemente dal momento in cui sia stato posto in essere il comportamento colposo (**retroattività illimitata**), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 Cod. Civ. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere non precedentemente al periodo di retroattività convenuto ed indicato in scheda di copertura. Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successive alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli



stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

#### **Art. 23 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

#### **Art. 24 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

#### **Art. 25 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 26 – Sinistri in serie**

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Art. 27 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

Gli Assicuratori possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 28 - Clausola Broker**

All'ATI Inser Spa, Sede Legale e Direzione in Trento Viale Adriano Olivetti, 36, Ufficio di PARMA e ASSITECA BSA Srl con sede legale in Modena (MO), Via P. Giardini n. 474/M, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale Comune di Bagnolo in Piano e Unione Terra di Mezzo **12%** - Comune di Cadelbosco di Sopra **10%**, Comune di Castelnuovo di Sotto **12%**.

**Art. 29 – Clausola di regolazione premio – solo in caso di retribuzioni eccedenti preventivate**

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato. A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo, ossia le retribuzioni lorde a consuntivo. La Società al ricevimento di quanto richiesto emetterà se del caso appendice di regolazione attiva per l'annualità trascorsa, conteggiando il tasso lordo di polizza indicato sull'eccedenza dell'elemento variabile preventivato.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede i documenti ufficiali che l'Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Data

**il Contraente**

.....

**SEZIONE 2**  
**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI**  
**COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**  
**PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

**Art. 30 – Oggetto dell'assicurazione**

Le garanzie di cui alla presente polizza (Sezione 1 art. 18 e successivi), sono estese alla responsabilità civile professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei dipendenti tecnici.

**Art. 31 – Condizioni Aggiuntive**

L'assicurazione s'intende altresì operante per:

- a) lo svolgimento delle attività di consulenza geologica, ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal dal Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) le perdite patrimoniali i danni materiali a cose, morte o lesioni personali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
  - progettista,
  - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
  - collaudatore;
  - geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
  - responsabile del procedimento ai sensi di legge;
  - responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
  - coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
  - coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
  - preposti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;

- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).
- e) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente;
- f) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- g) i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, compresa l'attività geologica eseguita nell'ambito dell'incarico di progettazione.

### **Art. 32 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;

- r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- w) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- x) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- q) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità amministrativa o Amministrativa Contabile;
- y) le responsabilità incombenti sull'assicurato e previste dagli art. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile.

### **Art. 33 – Perdite patrimoniali conseguenti ad idoneità dell'opera**

A parziale deroga dell'articolo 32 "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10%** dell'indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**

### **Art. 34 – Ultimazione dei lavori delle opere**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **Art. 35 – Danni alle opere**

A parziale deroga dell'articolo 32 "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10 %** dell'indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**.

#### **Art. 36 – Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione lavori**

A parziale deroga dell'articolo 32 "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10%** dell'indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**

#### **Art. 37 – Estensione relativa alle attività di progettazione e verifica**

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normative vigenti, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario e su richiesta del Contraente, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo, lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli articoli 56 e 57 del DPR 207/2010. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.